

Brussels, 10 March 2026

5880/26

**Interinstitutional File:
2011/0357 (COD)**

**JUR 86
ENT 17
MI 85
CONSUM 29
COMPET 130
CODEC 137**

LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Subject: Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits (recast)
(Official Journal of the European Union L 96 of 29 March 2014)

LANGUAGE concerned: **IT**

PROCEDURE APPLICABLE (according to Council document R/2521/75):

— Procedure 2(b) (obvious error in one language version)

This text has also been transmitted to the European Parliament.

TIME LIMIT for the observations by Member States: 8 days

**OBSERVATIONS to be notified to: dql.rectificatifs@consilium.europa.eu
(DQL RECTIFICATIFS (JUR 7), Directorate Quality of Legislation, Legal Service)**

RETTIFICA

**della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti
di tensione**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96 del 29 marzo 2014)

Pagina 364, articolo 14:

anziché:

“Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate di cui all'articolo 12 e siano state pubblicate norme internazionali di cui all'articolo 13, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità competenti, ai fini della messa a disposizione sul mercato di cui all'articolo 3 o della libera circolazione di cui all'articolo 4, considerino del pari rispondente agli obiettivi di sicurezza menzionati all'articolo 3 ed enunciati nell'allegato I il materiale elettrico costruito in conformità delle disposizioni in materia di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato, quando detto materiale garantisce un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto sul proprio territorio.”

leggasi:

“Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate di cui all'articolo 12 e non siano state pubblicate norme internazionali di cui all'articolo 13, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità competenti, ai fini della messa a disposizione sul mercato di cui all'articolo 3 o della libera circolazione di cui all'articolo 4, considerino del pari rispondente agli obiettivi di sicurezza menzionati all'articolo 3 ed enunciati nell'allegato I il materiale elettrico costruito in conformità delle disposizioni in materia di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato, quando detto materiale garantisce un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto sul proprio territorio.”